

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 28 dicembre 2018

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 12.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019).

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 12.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2019-2021 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

Art. 2
(Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)), limitatamente alle attività istituzionali esercitate, è ridotta al 4,25 per cento.

2. Al finanziamento della minore entrata - stimata in euro 180.000,00 - della Tipologia 01 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Titolo 1 del Bilancio regionale, si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 3
(Esenzioni in materia di tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi del comma 7 dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, aventi sede legale in Umbria, iscritte nei relativi registri regionali, che svolgono attività di assistenza domiciliare leggera e trasporto sociale nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici, con esclusione delle autovetture di cilindrata pari o superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel. L'esenzione è concessa previa istanza di ammissione al beneficio.

2. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di concessione dell'esenzione di cui al comma 1.

3. Al finanziamento della minore entrata stimata in euro 18.000,00 per l'anno 2019 ed euro 60.000,00 a decorrere dal 2020, del Titolo 1, Tipologia 01 "Imposte, tasse e proventi assimilati", si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) di cui alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 4
(Interventi a favore dei territori interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni)

1. Per il triennio 2019, 2020 e 2021 la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 1.600.000,00 per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori dei comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni

di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, attraverso interventi nei seguenti ambiti:

- a) decoro urbano;
- b) manutenzione ordinaria viabilità;
- c) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni;
- d) realizzazione di grandi eventi e di manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) nei medesimi comuni.

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera c), possono accedere gli enti locali e le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI che siano concessionarie ovvero titolari della gestione degli impianti ubicati nei comuni di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla approvazione del bilancio regionale di previsione, acquisisce il parere obbligatorio della competente commissione dell'Assemblea legislativa in merito alla definizione dei criteri e delle modalità per la destinazione delle risorse da assegnare sia attraverso procedure ad evidenza pubblica sia mediante interventi a gestione diretta della Regione. Il parere della Commissione deve essere reso entro e non oltre quindici giorni dall'assegnazione dell'atto alla stessa, e comunque prima dell'erogazione dei contributi.

4. La Giunta regionale stipula con i soggetti interessati appositi protocolli finalizzati all'attuazione dei progetti approvati negli ambiti di intervento di cui al presente articolo. Successivamente alla sottoscrizione, la Giunta trasmette tempestivamente alla Commissione consiliare i protocolli sottoscritti ed i progetti presentati.

5. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte:

a) per euro 165.000,00 con gli stanziamenti della Missione 08: "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01: "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021;

b) per euro 165.000,00 con gli stanziamenti della Missione 10: "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05: "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021;

c) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 06: "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01: "Sport e tempo libero", Titolo 2: "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021;

d) per euro 270.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 07: "Turismo", Programma 01: "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

6. L'impegno delle somme di cui al comma 5 è subordinato al preventivo accertamento della entrata iscritta nel Titolo 3, tipologia 0100, categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio 2019-2021.

7. Per gli anni successivi, le spese di cui al comma 1 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

8. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono realizzati nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 5

(Ulteriori modificazioni della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura), il segno di punteggiatura: "." è sostituito con il seguente: ";;".

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 15/2008, è aggiunta la seguente:

"c-bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)."

3. Al finanziamento della minore entrata, stimata in euro 10.000,00 - della Tipologia 01 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Titolo 1 del Bilancio regionale, si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 6

(Ulteriori modificazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Il comma 3 dell'articolo 209 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è sostituito dal seguente:

"3. Per incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline i Comuni, anche con le risorse messe a disposizione dalla Regione, prevedono la corresponsione di agevolazioni a rimborso di spese medico-veterinarie o alimentari eventualmente sostenute. Al di fuori di tali modalità non possono essere elargiti incentivi di natura economica o in denaro per promuovere l'adozione medesima. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal presente comma."

2. Il comma 5 dell'articolo 219-quinquies della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente:

"5. La Regione assicura l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compresa la microchippatura e la sterilizzazione, ai cani e ai gatti di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico e di persone disabili, e ai cani e gatti impiegati negli IAA. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal presente comma."

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 25.000,00, in termini sia

di competenza che di cassa, da iscriverne nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”, del Bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria.

4. Al finanziamento della spesa di cui al comma 3 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

5. Per gli anni successivi al 2019, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 7

(Contributi ad amministrazioni locali per collaborazioni interistituzionali)

1. La Regione, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza all’azione amministrativa, intende sostenere forme di collaborazione interistituzionale fra le amministrazioni locali attraverso la concessione di contributi finalizzati all’attuazione di procedure tese alla semplificazione ed al miglioramento istituzionale dei rapporti con il cittadino e le imprese, nell’ambito del territorio regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, è autorizzata per gli anni 2019 e 2020, la spesa di euro 40.000,00, in termini di competenza e cassa, alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 8

(Ulteriori modificazioni ed integrazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all’Allegato A, paragrafo II, lettera c-bis) sono conferite all’Unione dei Comuni del Trasimeno. Restano comunque esclusi dal conferimento la gestione e regolazione delle opere idrauliche e dei bacini idrografici ove sono posizionate le opere stesse. Restano ferme le competenze della Regione di cui all’articolo 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza).

2-ter. Sulle aree e sul demanio lacuale e fluviale compresi nel bacino del Lago Trasimeno la cui utilizzazione e gestione spetta all’Unione dei Comuni del Trasimeno, deve essere garantita, a titolo gratuito, a favore della Regione per le esigenze connesse all’esercizio delle funzioni in materia idraulica, passaggio, nonché la concessione d’uso di un idoneo locale da adibire a magazzino.”.

2. La lettera b) del paragrafo III) dell’Allegato A della l.r. 10/2015, è abrogata.

3. All’Allegato A, paragrafo II della l.r. 10/2015, le parole: “Funzioni oggetto di riordino conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell’art. 3, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 2-bis”.

4. Dopo la lettera c) del paragrafo II dell’Allegato A della l.r. 10/2015, è aggiunta la seguente:

“c-bis) FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO di cui alla L.R. 39/1980 come previste dall’articolo 3, comma 2-bis ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche”.

5. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 6 della l.r. 10/2015, è aggiunto il seguente:

“2-ter. Costituisce titolo, per il trasferimento della proprietà a favore della Regione Umbria, la trascrizione nei registri immobiliari di apposito verbale sottoscritto tra le parti.”.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali relative alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)

1. Il personale della Provincia di Perugia, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni di cui all’articolo 3, comma 2-bis della l.r. 10/2015, come aggiunto dall’articolo 8 della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale dell’Unione dei Comuni del Trasimeno nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento stesso.

2. Nel caso che con legge regionale si disponga il riordino delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 2-bis della l.r. 10/2015 il personale trasferito dalla Provincia presso l’Unione dei Comuni del Trasimeno, fatte salve diverse disposizioni previste dalla normativa statale, confluisce, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), nell’organico regionale, con corrispondente incremento della dotazione organica.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell’articolo 6 della l.r. 10/2015, come aggiunto dall’articolo 8 della presente legge, stabilisce, i criteri, l’entità e le modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni relative al Lago Trasimeno di cui all’articolo 3, comma 2-bis, della l.r. 10/2015.

4. Le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui al comma 2-bis dell’articolo 3 della l.r. 10/2015 con-

tinuano ad essere esercitate dalla Provincia di Perugia fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dell'Unione dei Comuni del Trasimeno che comunque deve avvenire entro il 1° luglio 2019.

5. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, verifica l'effettivo avvio e la funzionalità delle attività connesse all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge e provvede al riordino della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza).

Art. 10

(Finanziamento funzioni relative al Lago Trasimeno)

1. A decorrere dal 1° luglio 2019 spettano all'Unione dei Comuni del Trasimeno le entrate e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni relative al Lago Trasimeno previste nell'articolo 3, comma 2-bis della l.r. 10/2015, come aggiunto dall'articolo 8 della presente legge.

2. Per il finanziamento delle spese del personale e di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni previste all'articolo 3, comma 2-bis, della l.r. 10/2015, come aggiunto dall'articolo 8 della presente legge, è autorizzata, a decorrere dal 2019, la spesa annua di euro 250.000,00 stanziata alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo I "Spese correnti", del Bilancio di previsione regionale 2019 e successivi.

Art. 11

(Riordino delle funzioni di cui all'articolo 12 e 15 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. All'articolo 12 della l.r. 10/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge sono esercitate dall'Agenzia forestale regionale.";

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, le funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui all'Allegato B, paragrafo IV, della presente legge, sono di competenza dell'Agenzia forestale regionale.

2-bis. Nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della l.r. 9/1995, la funzione continua ad essere svolta dalla comunità montana competente per territorio.";

c) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 6, definisce i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio di tali funzioni sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, è trasferito, in via prioritaria in relazione alle prevalenti funzioni esercitate alla data del 31 dicembre 2017, nei ruoli del personale dell'Agenzia forestale regionale.";

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Tra il personale di cui al comma 6 la Giunta regionale con proprio atto:

a)individua e determina le modalità di organizzazione, anche con riferimento ad una delle comunità montane ancorché disciolte, di un contingente di supporto alla gestione liquidatoria che resta assegnato alla stessa fino al completamento delle procedure di liquidazione;

b)individua un eventuale contingente da assegnare con procedure di mobilità, per una durata non superiore a cinque anni, ai comuni che ne facciano richiesta per l'esercizio in forma decentrata delle funzioni di cui all'Allegato A;

c)individua un eventuale ulteriore contingente da trasferire alla Regione.

6-ter. Il personale di cui al comma 6 e 6-bis è trasferito nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento. I contingenti di personale da trasferire sono individuati dalla Giunta regionale fermo restando l'invarianza della spesa complessiva. Le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente.

6-quater. Il trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B per la quota relativa al finanziamento delle spese del personale di cui ai commi 6 e 6-bis, ad eccezione di quello trasferito nei ruoli della Regione, è garantito fino alla data di collocamento in quiescenza dello stesso.

6-quinquies. Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis può essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, dalla Regione, da Agenzie ed enti regionali, dalle province, dai comuni e dalle relative forme associative al fine di incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni.

6-sexties. Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis, lettere a) e c), svolge le proprie attività in via principale presso le attuali sedi di lavoro salvo quanto diversamente stabilito con atto di Giunta.

6-septies. Nel caso che con legge regionale si disponga il riordino delle funzioni di cui all'Allegato B della l.r. 10/2015, il personale di cui al comma 6, fatte salve diverse disposizioni previste dalla normativa nazionale, confluisce, con le moda-

lità di cui all'articolo 13, comma 3 della legge regionale 2/2005, nell'organico regionale, con corrispondente incremento della dotazione organica.”.

g) al comma 7 le parole: “ai commi 1, 3, 4,” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”;

h) il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. Le Comunità Montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge già attribuite, fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte dell'Agenzia forestale regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 3 e dall'articolo 64, comma 5 della l.r. 18/2011 con riferimento all'Agenzia forestale medesima.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 10/2015, è aggiunto il seguente:

“4-bis. A decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni spettano all'Agenzia forestale regionale, le entrate e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge.”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione può affidare all'Agenzia forestale regionale altre funzioni e compiti, coerenti con la natura dell'Agenzia medesima.”.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura finanziarie nelle risorse iscritte alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2019 e successivi (capitoli di spesa 00718/1021 - 00718/1022 - 00810 - 00820).

Art. 12

(Prestazioni livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA)

1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo della spesa sanitaria regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge di contabilità (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)), da destinare alle prestazioni di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, la Regione riconosce, anche per le annualità 2019-2021, il contributo a favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018)), nella misura e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

2. Per il 2019, fermo restando l'invarianza delle risorse aggiuntive regionali, tra le prestazioni extra LEA, la Regione riconosce:

a) un contributo a sostegno della sperimentazione, per un anno, di un servizio di consulenza estetica finalizzato al miglioramento della qualità di vita di pazienti oncologici sottoposti a terapia chemioterapica, biologica, ormonale o radioterapica, nei limiti di una spesa complessiva di euro 11.000,00;

b) l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica in favore di minori temporaneamente fuori famiglia e/o in carico ai servizi sociali dei comuni, nei limiti di una spesa complessiva di euro 30.000,00.

Art. 13

(Fondo di rotazione per l'attuazione della programmazione comunitaria di cui alla legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16)

1. Il Fondo di rotazione finalizzato al sostegno temporaneo alla liquidità dell'Agenzia forestale regionale, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017)), è prorogato alle annualità 2020 e 2021, secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 4.

Art. 14

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2019-2021 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 27 dicembre 2018

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente Marini, deliberazione n. 1380 del 30 novembre 2018, atto consiliare n. 1885 (X Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede referente, II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 30 novembre 2018;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 17 dicembre 2017, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Smacchi per la maggioranza e dalla Consigliera Carbonari per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 1885/BIS);
- esaminato ed approvato dall’Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 20 dicembre 2018, deliberazione n. 293.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 2, comma 1:

- La legge regionale 28 novembre 2014, n. 25, recante “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)”, è pubblicata nel B.U.R. 3 dicembre 2014, n. 56.

Note all’art. 3, commi 1 e 3:

- Si riporta il testo dell’art. 82, comma 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 agosto 2017, n. 179):

«Art. 82.

Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

7. Per i tributi diversi dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.»

- La legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, recante “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), 29 dicembre 2014, n. 29 (in B.U.R. 30 dicembre 2014, n. 61), 2 aprile 2015, n. 10 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19), 9 aprile 2015, n. 12 (in S.O. n. 2 al 15 aprile 2015, n. 21), 24 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 61, E.S.), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 3 agosto 2017, n. 12 (in S.O. n. 1 alla G.U. 9 agosto 2017, n. 33) e 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57).

Note all’art. 4, commi 1, lett. d), 7 e 8:

- La legge regionale 29 luglio 2009, n. 16, recante “Disciplina delle manifestazioni storiche”, è pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 2009, n. 35.
- Si riporta il testo dell’art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254) e dal decreto legislativo 10 ottobre 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199):

«Art. 38

Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa.»

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91.

Note all'art. 5. alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 33, comma 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15, recante "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura" (pubblicata nel S.O. alla B.U.R. 29 ottobre 2008, n. 48), come modificato con la presente legge, è il seguente:

«Art. 33
Licenza di pesca sportiva.

Omissis.

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre a coloro che sono esenti ai sensi della normativa vigente:

- a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
 - b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici o di ripopolamento anche in deroga ai divieti vigenti;
 - c) i minori di quattordici anni;
- c-bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).».*

- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 17 febbraio 1992, n. 39):

«Art. 3
(Soggetti aventi diritto)

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».

Note all'art. 6, commi 1, 2 e 5:

- Il testo vigente degli artt. 209 e 219 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), come modificato dalla legge regionale 17 agosto 2016, n. 10 (in S.O. al B.U.R. 19 agosto 2016, n. 39) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 209
Competenze dei comuni.

1. I comuni, singoli o associati, provvedono in particolare:

- a) ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione;
- b) alla costruzione dei canili sanitari e dei canili rifugio e alla ristrutturazione di quelli esistenti, nel rispetto del piano di cui all'articolo 211;
- c) all'individuazione, in assenza delle strutture di cui alla lettera b), di strutture di ricovero, pubbliche o private, preposte alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio;
- d) a gestire i canili sanitari, i canili rifugio e le oasi feline, direttamente o mediante convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all'articolo 219-ter, comma 1, lettera a), o con soggetti privati che garantiscono la presenza, nella struttura, di volontari delle associazioni medesime preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;
- e) a rispettare i tassi di affidamento, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 208, comma 1, lettera h), nella gestione diretta dei canili rifugio di cui alla lettera d);
- f) a promuovere, organizzare e partecipare a campagne di sensibilizzazione per incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso i canili rifugio e i canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio, in collaborazione con la Regione, con il servizio veterinario e con le associazioni di volontariato;
- g) ad eseguire, tramite il servizio veterinario, gli adempimenti di identificazione e registrazione dei cani randagi rinvenuti sul proprio territorio, ai sensi dell'articolo 219, comma 6;
- h) a collocare presso un canile rifugio o un canile privato convenzionato adibito a canile rifugio i cani vaganti

rinvvenuti o catturati sul proprio territorio, ai sensi dell'articolo 219-bis, comma 1;

i) ad assicurare ricovero, custodia, identificazione, sterilizzazione, mantenimento e assistenza sanitaria dei gatti ospitati nelle oasi feline del proprio territorio;

j) a censire, d'intesa e in collaborazione con il servizio veterinario, le colonie feline e ad autorizzarne la gestione da parte di privati cittadini o di associazioni di volontariato che ne facciano richiesta, vigilando sul rispetto delle condizioni igienico-sanitarie degli animali e sul controllo delle nascite;

k) a garantire la raccolta e lo smaltimento delle carcasse degli animali, non identificati o comunque non riconducibili ad un proprietario o ad un detentore, deceduti sul territorio di competenza, anche attraverso la stipula di convenzioni con soggetti autorizzati.

2. Nella gestione dei canili rifugio mediante le convenzioni di cui al comma 1, lettera d), i Comuni devono adottare idonee misure affinché vengano rispettati i tassi di affidamento, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 208, comma 1, lettera h, individuando il mancato rispetto dei tassi medesimi come inadempienze alle convenzioni stipulate, anche prevedendo l'eventuale risoluzione delle stesse.

3. *Per incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline i Comuni, anche con le risorse messe a disposizione dalla Regione, prevedono la corresponsione di agevolazioni a rimborso di spese medico-veterinarie o alimentari eventualmente sostenute. Al di fuori di tali modalità non possono essere elargiti incentivi di natura economica o in denaro per promuovere l'adozione medesima. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal presente comma.*

Art. 219

Identificazione e registrazione all'anagrafe regionale degli animali di affezione.

1. Il proprietario di un cane è tenuto a registrarlo all'anagrafe regionale informatizzata, collocata nel Sistema Informativo Veterinario ed Alimenti (SIVA) e connessa con l'Anagrafe nazionale, entro sessanta giorni di vita dell'animale o entro dieci giorni dal possesso nel caso di animale non registrato. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione, effettuata a qualunque titolo.

2. Il cane è identificato mediante inserimento sottocutaneo nella regione del collo, dietro il padiglione auricolare sinistro, di un microchip conforme alle norme ISO.

3. L'applicazione del microchip deve essere effettuata esclusivamente dal servizio veterinario o da medici veterinari liberi professionisti, anche non operanti presso una struttura veterinaria, autorizzati ad accedere all'anagrafe di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, con proprio atto. Con il medesimo atto sono inoltre stabilite le modalità per l'attuazione delle altre disposizioni previste dal presente articolo.

4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione del cane identificato, nell'anagrafe regionale. Il certificato di iscrizione deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

5. *La Regione assicura l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compresa la microchippatura e la sterilizzazione, ai cani e ai gatti di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico e di persone disabili, e ai cani e gatti impiegati negli IAA. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal presente comma.*

6. I comuni, nel caso di cani randagi rinvenuti sul proprio territorio, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo tramite il servizio veterinario.

7. Il proprietario o il detentore del cane registrato all'anagrafe regionale deve comunicare al servizio veterinario:

a) lo smarrimento del cane, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 215, comma 1;

b) il furto del cane, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 215, comma 1;

c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario, entro dieci giorni;

d) la morte del cane, entro dieci giorni;

e) la variazione di residenza, entro dieci giorni.

8. Il proprietario di gatti può provvedere, secondo quanto previsto al comma 3, alla identificazione degli stessi, mediante inoculazione sottocutanea di un microchip conforme alle norme ISO e contestuale registrazione all'anagrafe regionale.

9. L'identificazione e iscrizione nell'anagrafe regionale di un gatto, ai sensi dell'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, è obbligatoria nel caso di vendita o cessione dell'animale.

10. Il servizio veterinario o il medico veterinario libero professionista autorizzato, effettuati gli adempimenti di cui al presente articolo, rilascia al proprietario il documento di identità dell'animale, conforme alle indicazioni per il modello di identificazione e registrazione del cane e del gatto ai sensi dell'Accordo di cui al comma 9, che attesta anche l'avvenuta iscrizione all'anagrafe regionale e gli interventi di profilassi e sanità veterinaria.

11. Salvo quanto previsto all'articolo 219-quinquies, comma 5, al proprietario del cane o del gatto è addebitato il costo dell'apposizione del microchip. Le persone disabili sono esonerate da tale costo in caso di microchippatura di cani effettuata presso il servizio veterinario.

12. I cani non possono essere intestati a soggetti che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età o a persone che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui al Libro II, Titolo IX bis e di cui all'articolo 727 del codice penale.

13. I comuni devono dotare la propria polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip conforme alle norme ISO, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.».

Note all'art. 8. alinea e parte novellistica:

- La legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19), è stata modificata con leggi regionali: 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 luglio 2016, n. 9 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 29 luglio 2016, n. 35) e 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64). Il testo vigente degli artt. 3 e 6 e dell'Allegato A), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3

Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative.

1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) e le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), indicate nell'Allegato C della presente legge, sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente.

2. Sono inoltre conferite ai comuni e alle loro forme associative le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo II della presente legge, già conferite alle province.

2-bis. Le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo II, lettera c-bis) sono conferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno. Restano comunque esclusi dal conferimento la gestione e regolazione delle opere idrauliche e dei bacini idrografici ove sono posizionate le opere stesse. Restano ferme le competenze della Regione di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza).

2-ter. Sulle aree e sul demanio lacuale e fluviale compresi nel bacino del Lago Trasimeno la cui utilizzazione e gestione spetta all'Unione dei Comuni del Trasimeno, deve essere garantita, a titolo gratuito, a favore della Regione per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni in materia idraulica, passaggio, nonché la concessione d'uso di un idoneo locale da adibire a magazzino.

Art. 6

Criteri generali per l'individuazione delle risorse.

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 1, comma 96 della L. 56/2014, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali), delle disposizioni statali attuative, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce, sulla base di un protocollo di intesa tra Regione, Province ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore da stipularsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni provinciali sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della L. 56/2014.

2-bis. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della L. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionale. Con appositi accordi, formalizzati dalla Giunta regionale, con proprio atto, la Regione e le Province possono prendere in considerazione beni diversi di proprietà delle Province, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni, liberi da vincoli, oneri finanziari e pesi, avviene a titolo gratuito. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 26 settembre 2014.

2-ter. Costituisce titolo, per il trasferimento della proprietà a favore della Regione Umbria, la trascrizione nei registri immobiliari di apposito verbale sottoscritto tra le parti.

Allegato A

- 1) Funzioni oggetto di riordino riservate alla regione ai sensi dell'art. 2
- 2) Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis
- 3) Funzioni oggetto di riordino conferite alle nuove province di cui alla L. 56/2014 ai sensi dell'art. 4

1) FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 2

a) AMBIENTE

- Rifiuti: Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo, vigilanza e controlli; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24 L.R. 11/2009); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti (art. 7 L.R. 30/97)

- Valutazioni ambientali:

i. Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA L.R. 11/2009)

ii. Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex D.P.R. 59/2013)

iii. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- Risorse idriche: Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche di cui all'art. 68 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, l, m L.R. 3/99, alla L.R. 12/2007 e alla L.R. 1/2015 fatto salvo quanto previsto all'articolo 124, comma 1, lettera g) limitatamente ai pozzi domestici

- Inquinamento. Funzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. 25/2009 in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 99/1992, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 5, comma 2 della medesima L.R. 25/2009; funzioni amministrative di cui all'art. 62 della L.R. 3/1999 in materia di inquinamento delle acque; funzioni amministrative di cui all'art. 64 della L.R. 3/1999 concernenti il rilevamento, la disciplina e il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore

b) ENERGIA

- Funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la produzione di energia: Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20

- Elettrodotti: Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione fino a 150 kV.

c) GOVERNO DEL TERRITORIO

- Controllo piani regolatori: Verifica di compatibilità sui PRG parte strutturale e relative varianti adottate dai Comuni

- Funzioni inerenti l'attività di vigilanza e controllo su opere e su costruzioni, in zona sismica al fine di assicurare il rispetto della normativa tecnica vigente - Titolo VI, Capo VI L.R. 1/2015 e artt. 250 e 269 della medesima L.R. 1/2015

- Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 111 della L.R. 1/2015 per i comuni che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004

- Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 110 della L.R. 1/2015

- Funzioni concernenti il controllo sull'attività edilizia in materia di abusivismo di cui all'articolo 6, comma 2, let. b) punto 9) e agli articoli 148, 150, 151 e 152 della L.R. 1/2015

d) ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- Industria, Commercio, Artigianato - Funzioni amministrative già delegate ai sensi della L.R. 23 marzo 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 9, L.R. 3/1999)

- Cave e Miniere: Vigilanza (art. 14 L.R. 2/2000) - Funzioni amministrative inerenti l'accertamento dei giacimenti di cava L.R. 2/2000 art. 5-bis - Funzioni amministrative di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave, comprensiva dei profili sanzionatori - Funzioni di polizia mineraria delle miniere: a) funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti; b) funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche; c) concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 21, comma 2 L.R. 3/1999)

e) CACCIA

- Funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e della caccia, in particolare quelle relative:

i. all'adozione dei piani faunistico-venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali di intervento inerenti la gestione faunistico-venatoria

ii. all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico e venatorio

iii. alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati

iv. all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria

v. alle autorizzazioni e concessioni connesse alle attività faunistico-venatorie

vi. ripopolamenti

vii. piani finalizzati alla riduzione e controllo delle specie di fauna selvatica nell'intero territorio regionale

viii. procedure di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica

f) PESCA

- Funzioni amministrative relative a:

i. elaborazione e approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittica faunistica, articolati per bacini idrografici

ii. all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti

iii. al rilascio delle licenze di pesca

iv. all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica

v. al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali

vi. ripopolamenti

vii. funzioni di cui all'art. 4 della L.R. 15/2008

g) TURISMO

- Funzioni ex art. 4 L.R. 12 luglio 2013 n. 13

h) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (EX D.Lgs. 42/2004)

i) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

j) FORMAZIONE PROFESSIONALE

k) DIRITTO ALLO STUDIO

- funzioni di cui alla L.R. 16 dicembre 2002 n. 28 art. 5 comma 1, lettere g), h)

k-bis) CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX D.P.R. 74/2013), anche con riferimento alle funzioni già svolte dai Comuni con più di quarantamila abitanti

2) FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI E ALLE LORO FORME ASSOCIATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMI 2 E 2-BIS

a) SPORT

- Diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie; Concessione dei contributi per la promozione sportiva e motorio - ricreativa e per le manifestazioni sportive: a) per il finanziamento d'iniziativa, progetti, studi e ricerche, finalizzati alla promozione dello sport per tutti; b) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive; c) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale e turistico; d) per lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili (l.r. 3/99)

b) CULTURA

- Promozione delle attività culturali di cui all'art. 102 L.R. 3/99

c) DIRITTO ALLO STUDIO

- funzioni di cui alla L.R. 16 dicembre 2002 n. 28, art. 5 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f)

c-bis) FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO di cui alla L.R. 39/1980 come previste dall'articolo 3, comma 2-bis ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche

3) FUNZIONI CONFERITE ALLE NUOVE PROVINCE DI CUI ALLA L. 56/2014 AI SENSI DELL'ART. 4

a) AMBIENTE:

- RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO: Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all'art. 68 comma 1 lettera i) L.R. 3/99

[b) FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO DI CUI ALLA L.R. 39/1980 ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche]. Abrogata.

c) TRASPORTI

- Funzioni ex art. 76 L.R. 2 marzo 1999 n. 3

d) VIABILITÀ REGIONALE

- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale (LR 8/2014)

- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) (ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni e nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo strade regionali, provinciali e comunali)

- Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente

e) [CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX D.P.R. 74/2013)]».

- La legge regionale 2 maggio 1980, n. 39, recante "Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza", è pubblicata nel 7 maggio 1980, n. 29. Il testo dell'art. 3, secondo comma, è il seguente:

«Art. 3

Omissis.

Restano ferme le competenze della Regione in merito ai programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per la utilizzazione delle risorse idriche.».

Note all'art. 9:

- Per il testo vigente degli artt. 3, comma 2-bis e 6 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, si vedano le note all'art. 8, alinea e parte novellistica.
- Il testo dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, recante "Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale" (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 6), è il seguente:

«Art. 13

Autonomia delle Agenzie regionali.

Omissis.

3. Nel caso in cui venga operata con legge regionale la riforma dell'assetto istituzionale delle Agenzie di cui al comma 1, il personale trasferito dalla Regione non più utilizzabile presso le strutture stesse, rientra, a domanda, nell'organico regionale. I criteri per la sua assegnazione sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata dell'Ente.

Omissis.».

- Per la legge regionale 2 maggio 1980, n. 39, si vedano le note all'art. 8, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 10:

- Per il testo vigente dell'art. 3, comma 2-bis della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, si vedano le note all'art. 8, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 11, commi 1, 2, e 3, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente degli artt. 12 e 15, come modificato dalla presente legge, e il testo dell'Allegato B della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (si vedano le note all'art. 8, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 12
Norma transitoria e finale.

1. *Le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge sono esercitate dall'Agenzia forestale regionale.*
2. *Nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, le funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui all'Allegato B, paragrafo IV, della presente legge, sono di competenza dell'Agenzia forestale regionale.*
- 2-bis. *Nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della l.r. 9/1995, la funzione continua ad essere svolta dalla comunità montana competente per territorio.*
- [3. *I comuni costituiscono, se non già esistenti, le unioni di comuni o le altre forme associative di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015. Entro lo stesso termine i comuni costituiscono, se non già esistenti, le forme associative di cui all'articolo 3, comma 1.*
4. *Qualora i comuni non provvedono agli adempimenti di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) e i comuni inadempienti sono esclusi dalla partecipazione al patto di stabilità verticale.].*
Abrogati.
5. *La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 6, definisce, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B). I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio di tali funzioni sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*
6. *Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, è trasferito, in via prioritaria in relazione alle prevalenti funzioni esercitate alla data del 31 dicembre 2017, nei ruoli del personale dell'Agenzia forestale regionale.*
- 6-bis. *Tra il personale di cui al comma 6 la Giunta regionale con proprio atto:*
 - a) *individua e determina le modalità di organizzazione, anche con riferimento ad una delle comunità montane ancorché disciolte, di un contingente di supporto alla gestione liquidatoria che resta assegnato alla stessa fino al completamento delle procedure di liquidazione;*
 - b) *individua un eventuale contingente da assegnare con procedure di mobilità, per una durata non superiore a cinque anni, ai comuni che ne facciano richiesta per l'esercizio in forma decentrata delle funzioni di cui all'Allegato A;*
 - c) *individua un eventuale ulteriore contingente da trasferire alla Regione.*
- 6-ter. *Il personale di cui al comma 6 e 6-bis è trasferito nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento. I contingenti di personale da trasferire sono individuati dalla Giunta regionale fermo restando l'invarianza della spesa complessiva. Le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente.*
- 6-quater. *Il trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B per la quota relativa al finanziamento delle spese del personale di cui ai commi 6 e 6-bis, ad eccezione di quello trasferito nei ruoli della Regione, è garantito fino alla data di collocamento in quiescenza dello stesso.*
- 6-quinquies. *Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis può essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, dalla Regione, da Agenzie ed enti regionali, dalle province, dai comuni e dalle relative forme associative al fine di incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni.*
- 6-sexties. *Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis, lettere a) e c), svolge le proprie attività in via principale presso le attuali sedi di lavoro salvo quanto diversamente stabilito con atto di Giunta.*
- 6-septies. *Nel caso che con legge regionale si disponga il riordino delle funzioni di cui all'Allegato B della l.r. 10/2015, il personale di cui al comma 6, fatte salve diverse disposizioni previste dalla normativa nazionale, confluisce, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 della legge regionale 2/2005, nell'organico regionale, con corrispondente incremento della dotazione organica.*
7. *Nelle more di quanto previsto al comma 1 il personale di cui al comma 6 svolge le proprie attività alle dipendenze delle disciolte Comunità montane presso le attuali sedi di lavoro. Tale personale può, altresì, essere utilizzato dalla Regione, dalle nuove province e dai comuni mediante apposite convenzioni.*
8. *La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, a rideterminare la dotazione organica del proprio personale, atteso quanto trasferito ai sensi del medesimo articolo 2, perseguendo i criteri di funzionalità e razionalizzazione, nonché di ottimizzazione delle risorse finanziarie e di*

bilancio. A tal fine sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2, commi 11, lettera a) e 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

9. Ai fini del dimensionamento del personale da trasferire, la Giunta regionale adotta un piano di riassetto organizzativo tenendo conto dell'assegnazione alle funzioni del personale medesimo alla data di entrata in vigore della L. 56/2014.

10. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

11. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 3, comma 2 continuano ad essere esercitate dalle province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dei comuni e delle loro forme associative che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

12. Le forme di partecipazione nelle materie riallocate nella Regione ai sensi della presente legge avvengono nel rispetto dei livelli di organizzazione e delle articolazioni provinciali delle rappresentanze sociali.

13. *Le Comunità Montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge già attribuite, fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte dell'Agenzia forestale regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 3 e dall'articolo 64, comma 5 della l.r. 18/2011 con riferimento all'Agenzia forestale medesima.*

14. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi del punto 13, lettera b) dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della L. 56/2014, continua a svolgere la propria attività fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.

15. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 426, della l. 190/2014, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), così come modificata con la legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, possono essere applicate fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti ivi previsti, delle risorse per le assunzioni anche per gli anni 2017 e 2018.

16. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino della normativa regionale nelle materie di cui agli allegati della presente legge.

Art. 15

Norma finanziaria.

1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi, nelle unità previsionali di base (UPB) e capitoli di spesa di seguito elencati:

a) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 2:

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 717 voci 1021/1022/1023 (l.r. 2 marzo 1999, n. 3);

2) UPB 05.1.010 denominata "Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti" - capitoli 853 e 5111 (l.r. 21 ottobre 1997, n. 30);

3) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno" - capitolo 5009 (l.r. 11 maggio 2007, n. 12);

4) UPB 07.1.013 denominata "Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica" - capitolo 4195 voce 6290 (l.r. 22 ottobre 2008, n. 15) e capitolo 4190 voce 6260 (l.r. 17 maggio 1994, n. 14);

5) UPB 03.1.004 denominata "Attività in materia di costruzioni in zone sismiche" - capitolo 849 (l.r. 21 gennaio 2015, n. 1 ex L.R. 27 gennaio 2010, n. 5);

b) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 4:

1) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del Lago Trasimeno" - capitoli 5011 e 5012 (l.r. 2 maggio 1980, n. 39);

2) UPB 06.1.002 denominata "Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico" - capitolo 3126 (l.r. 18 novembre 1998, n. 37);

c) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B, previste all'articolo 12:

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" per la quota parte già destinata alle Comunità montane del capitolo 718 voci 1021 e 1022 (l.r. 23 dicembre 2011, n. 18) e dei capitoli 810 e 820 (l.r. 23 luglio 2007, n. 24);

d) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera a, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di turismo:

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 716 voci 1021 e 1022 (l.r. 23 luglio 2007, n. 24);

e) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera b, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di politiche sociali:

1) UPB 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" - quota parte capitolo 2884 e quota parte capitolo 2888;

2) UPB 13.1.014 denominata "Interventi socio-assistenziali" - quota parte capitolo 2899.

2. Al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 2, in particolare Allegato A, paragrafo I, lettere i) e j) possono concorrere, altresì, finanziamenti dell'Unione europea secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 7, comma 3, agli interventi finanziari per il riordino territoriale di cui agli articoli 29 e 33 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18 si fa fronte con gli stanziamenti

previsti nella UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitoli 721 e 726 (l.r. 24 settembre 2003, n. 18 e L.R. 23 dicembre 2011, n. 18).

4. A decorrere dalla data di trasferimento di ciascuna funzione spettano alla Regione le entrate tributarie, extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima.

4-bis. A decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni spettano all'Agenzia forestale regionale, le entrate e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge.

Allegato B

I. FUNZIONI IN MATERIA DI BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

(legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

- a) autorizzazioni per la realizzazione di interventi fatto salvo quanto disposto dall'art. 127 della L.R. 1/2015;
- b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e nei boschi;
- c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare;
- d) esame dei ricorsi avverso le sanzioni;
- e) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in aree diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 3, della L.R. 28/2001, come modificata dalla presente legge;
- f) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree, secondo quanto indicato all'articolo 15 della L.R. 28/2001;
- g) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. 28/2001;
- h) tenuta dell'elenco delle ditte boschive e degli operatori forestali;
- i) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico;
- j) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione.

II. FUNZIONI IN MATERIA AGRICOLA

- a) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come modificato e integrato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, ai fini dell'applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;
- b) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36;
- c) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) gestione degli impianti irrigui gi? in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione di ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30;
- e) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni;
- f) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 3, dall'articolo 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 7, comma 2 e dall'articolo 8 del Reg. reg. 9 gennaio 2003, n. 1 e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002;
- g) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;
- h) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- i) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61;
- j) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- k) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290;
- l) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 39;
- m) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 e della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59;
- n) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203;
- o) funzioni in materia di agriturismo.

III. FUNZIONI IN MATERIA DI FUNGHI E TARTUFI

- a) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 e ai non residenti in Umbria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge;
- b) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo II della L.R. 12/2000 ai

sensi dell'articolo 14, comma 1, della medesima legge;

- c) attestazioni di riconoscimento delle tartufige controllate o coltivate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6;
- d) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 6/1994;
- e) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, della L.R. 6/1994;
- f) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli articoli 13 e 14, della L.R. n. 6/1994;
- g) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufige controllate e coltivate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della L.R. 6/1994;
- h) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartufigicoltura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della L.R. 6/1994;
- i) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della L.R. 6/1994;
- j) funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della L.R. 6/1994;
- k) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartufigo, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 6/1994.

IV. FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA NEI TERRITORI OVE NON OPERANO I CONSORZI DI BONIFICA (L.R. 30/2004 E S.M. E I.)

- a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;
- b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del r.d. 215/1933;
- c) le opere di difesa idrogeologica;
- d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- e) le opere per la sistemazione idraulico-agraia e di bonifica idraulica;
- f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- g) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
- h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
- i) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- j) gli interventi e le opere di riordino fondiario.».

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13), come modificato dalle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 1° agosto 2007, n. 34), 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61) e 2 aprile 2015, n. 10 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19), è il seguente:

«Art. 8

Individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta.

1. L'individuazione del soggetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), avviene tra i seguenti:

- a) l'unione di comuni di cui alla normativa regionale, nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta. Nel caso in cui il territorio dell'Area naturale protetta sia ricompreso in più di un'unione di comuni, il soggetto gestore è l'unione nella quale è presente la superficie più estesa;
- b) il Comune nel cui territorio sia ricompreso l'intero territorio dell'Area naturale protetta.

2. I soggetti di cui al comma 1, si avvalgono della Comunità dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 9, comma 1, quale organo consultivo e propositivo, per l'adozione degli atti di propria competenza.».

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 96, lett. b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (pubblicata nella G.U. 7 aprile 2014, n. 81):

«Art. 1.

Omissis.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

Omissis.

- b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Omissis.».

- Per il testo dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, si vedano le note all'art. 9.
- Il testo vigente dell'art. 19, come modificato dalla presente legge, e il testo degli artt. 63, comma 3 e 64, comma 5 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (si vedano le note all'art. 3, commi 1 e 3), è il seguente:

«Art. 19
Funzioni e compiti dell'Agenzia.

1. Sono conferiti all'Agenzia i seguenti compiti:
- a) gestione dei beni agro-forestali, appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, finalizzata alla tutela ed al miglioramento degli stessi;
 - b) interventi di tutela e miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse;
 - c) imboscamento e rimboscamento e relative cure colturali;
 - d) interventi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ed altre avversità del bosco.
- 1 bis. La Regione può affidare all'Agenzia forestale regionale altre funzioni e compiti, coerenti con la natura dell'Agenzia medesima.*
2. L'Agenzia, su espressa delega e previo accordo o protocollo di intesa con l'ente o soggetto interessato, può svolgere compiti operativi nei seguenti ambiti:
- a) sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie;
 - b) gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e di altri enti pubblici;
 - c) tutela, valorizzazione e incremento del patrimonio tartuficolo;
 - d) valorizzazione delle biomasse agricole e forestali;
 - e) gestione faunistica;
 - f) sistemazione e miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;
 - g) supporto tecnico ed operativo in materia di protezione civile;
 - h) sperimentazione e progetti dimostrativi nelle materie di competenza;
 - i) conservazione degli ecosistemi naturali e salvaguardia dell'equilibrio ecologico;
 - l) realizzazione e gestione della rete irrigua;
 - m) ogni attività per l'ottimale gestione degli ambiti silvo-pastorali e montani e del verde pubblico;
 - n) esercizio delle funzioni in materia di bonifica, come disciplinate dalla L.R. n. 30/2004.
3. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici, all'Agenzia può essere affidata la gestione di attività omogenee o analoghe a quelle proprie dell'Agenzia medesima ovvero possono essere stipulati accordi di cooperazione.
- 3-bis. Secondo quanto previsto al comma 3, l'Agenzia può altresì eseguire interventi di manutenzione, servizi gestionali e di guardiania per la tutela e la valorizzazione dei beni di uso regionale o facenti parte del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali e degli enti dipendenti. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) nonché quelle in materia di gestione e valorizzazione dei beni a fini dello sviluppo economico di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).
- 3-ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 3-bis, anche al fine di assicurare la coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi di razionalizzazione e valorizzazione delle risorse finanziarie e strumentali regionali.

Art. 63
Soppressione delle comunità montane.

Omissis.

3. Le comunità montane, ancorché sciolte, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione ai sensi dell'articolo 11 e all'Agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 69 comma 3.

Art. 64
Commissari liquidatori delle comunità montane.

Omissis.

5. I Commissari, fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di liquidazione, si sostituiscono agli organi della comunità montana e garantiscono l'espletamento delle attività ordinarie e l'adozione degli atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, che non pregiudicano le risultanze della liquidazione. Per l'espletamento di tali attività, si avvalgono del personale alle dipendenze delle comunità montane e non assegnato all'Agenzia forestale regionale ai sensi dell'articolo 69, comma 1, assumendo la qualità di datori di lavoro. Il contingente di personale non interessato dal trasferimento delle funzioni rimane assegnato alla gestione commissariale fino al completamento delle procedure di liquidazione.

Omissis.».

Note all'art. 12, comma 1:

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 25 settembre 2013, n. 18, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge di contabilità (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)" (pubblicata nel S.S. al B.U.R. 27 settembre 2013, n. 44), è il seguente:

«Art. 6

Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA.

1. Per l'anno 2013, la Regione integra, con risorse proprie, il finanziamento della spesa sanitaria regionale dell'importo di euro 700.000,00.
 2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1, da destinare al finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, sono iscritte alla UPB 12.01.005 "Finanziamento livelli di assistenza sanitaria" (cap. 2272 N.I.) - parte Spesa - del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2013.
 3. Le risorse di cui al presente articolo possono essere integrate dalla Giunta regionale, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 17 settembre 2012 (Certificabilità dei bilanci degli enti del SSN).
 4. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a definire, con propri atti, i criteri e le modalità di attribuzione del finanziamento sanitario aggiuntivo corrente di cui al presente articolo.
 5. Per gli anni 2014 e successivi, l'entità del finanziamento di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.».
- Il testo dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018)" (pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), è il seguente:

«Art. 10

Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.

1. La Regione Umbria riconosce ai pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie.
2. Ogni paziente oncologico residente in Umbria, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia, ha diritto a ottenere dall'azienda unità sanitaria locale di riferimento un contributo di euro 300,00 per l'acquisto di una parrucca.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce le modalità operative per la concessione del contributo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 80.000,00, in termini sia di competenza che di cassa, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria.
5. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.».

Nota all'art. 13:

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017)" (pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2016), è il seguente:

«Art. 4

Fondo di rotazione per l'attuazione della programmazione comunitaria.

1. Al fine di consentire l'attuazione della programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito, nel bilancio regionale 2017-2019, un apposito Fondo di euro 5.000.000,00 finalizzato al sostegno temporaneo alla liquidità dell'Agenzia Forestale regionale, soggetto beneficiario ed esecutore di progetti.
2. L'Agenzia Forestale, sulla base di apposita convenzione, rimborsa il credito concesso, nella misura effettivamente erogata, senza oneri aggiuntivi, a seguito dell'avvenuto incasso dei pagamenti disposti a suo favore da parte dell'organismo pagatore per il rimborso delle spese sostenute per le finalità di cui al comma 1.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 è iscritta, nell'ambito della Missione 16: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01: "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 3: "Spese per incremento attività finanziarie", del bilancio di previsione regionale, la somma di euro 5.000.000,00 - in termini di competenza e di cassa - per ciascuna annualità del triennio 2017-2019.
4. Le restituzioni del credito di cui al comma 2 sono introitate con imputazione al Titolo 5: "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 2: "Riscossione crediti di breve termine" del bilancio di previsione regionale.».

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila
